

CONSIDERAZIONI dell'A.D IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI DELLE OO.SS. ACQUISITE IN DATA 20 FEBBRAIO 2023

OO.SS. (CGIL, CISL, UILPA)

1. TURNO FESTIVO INFRASETTIMANALE: richiamo all'ordinanza della Corte di cassazione del 25 gennaio 2021 n.1505

Considerazione datoriale: non può essere esteso ai lavoratori turnisti del comparto funzioni centrali l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione con l'ordinanza del 25 gennaio 2021 n.1505, richiamato dalle sigle a sostegno della possibilità di godere di riposo compensativo allorché il turno cada in giorno festivo infrasettimanale, formulato per il personale sanitario turnista per una pluralità di considerazioni:

1) l'art. 19 del comparto funzioni centrali 2018 rubricato "turnazioni", al comma 5, si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprendività: "*Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro ...*", testo specularmente a quello contenuto nell'art 22 comma 5 del CCNL 14/9/2000 degli Enti locali;

2) la maggiorazione prevista per il giorno festivo infrasettimanale è inserita nell'ambito di una disposizione, l'art.19 cit., che detta una disciplina completa del lavoro in turni, al pari di quanto previsto dal CCNL 14/9/2000 degli Enti locali (art.22);

3) la disciplina dell'art. 19 riconosce un compenso per il lavoro prestato nel giorno festivo infrasettimanale diverso dal compenso straordinario previsto per il non turnista, al quale è dedicata apposita disposizione contrattuale (l'art. 21, CCNL 2018), come opera il CCNL 14/9/2000 degli Enti locali (art.24) .

Per converso la disposizione contrattuale relativa all'indennità del personale turnista sanitario (art 44 del CCNL 1995 comparto sanità) – oltre a non contenere alcun accenno al suo carattere onnicomprensivo – stabilisce l'indennità in misura fissa indipendentemente, cioè, dai criteri fissati dall'art. 19 del comparto funzioni centrali, tanto da consentirne la cumulabilità con l'istituto del riposo compensativo previsto dall'art. 9 CCNL 2001 Integrativo del CCNL 1999 Comparto Sanità. Il cit. articolo 9 riconferma la disposizione contenuta nella Legge 23 aprile 1952 n. 1950 (*estensione delle feste infrasettimanali a tutto il personale dipendente delle istituzioni sanitarie pubbliche e private*) introdotta dal Legislatore per il settore sanità in relazione alle apprezzabili peculiari esigenze del servizio sanitario, senza alcuna distinzione, quindi, tra personale turnista e non turnista.

Le considerazioni sopra espresse sono dedotte dall'argomentazione *ex adverso* contenuta al punto 6.5 dell'ordinanza del 25 gennaio 2021 n.1505 che ribadisce, per gli Enti Locali, l'opposto orientamento della suprema Corte di Cassazione secondo il quale il riposo compensativo non spetta in caso di turno prestato in giornata festiva infrasettimanale; orientamento più volte richiamato da questa Delegazione, da ultimo nel documento del 9 febbraio 2023 (Cass.ord. 27.11.2017 n.28259), che risulta – dalla lettura dell'ordinanza del 25 gennaio 2021 n.1505 (cfr. punto 6.5) - consolidato in tre successive pronunce del 2019 della Cassazione.

Le restanti considerazioni di parte sociale - in quanto riferite ad argomenti quali: turni diversi dalle 12 ore, orario multiperiodale, orario convenzionale di 6 ore, limite pari a 1/3 dei festivi - sono state già esaminate nel documento del 9 febbraio u.s. a cui si rinvia interamente.

In base alle osservazioni della UIL CISL e CGIL - relative all'orario multiperiodale - acquisite dalla delegazione datoriale in data 20 febbraio u.s. - si è provveduto, come anticipato nella riunione, a

riformulare il passaggio della circolare relativo all'obbligo del personale turnista di rispettare le 36 ore settimanali precisando che le 36 ore settimanali sono da considerare entro il ciclo completo della turnazione (5 settimane -180 ore).

**CONSIDERAZIONI dell'A.D IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI
DELLE OO.SS. ACQUISITE IN DATA 21 FEBBRAIO 2023
OO.SS. (FLP)**

Esaminate le osservazioni formulate, anticipate alla delegazione nell'incontro del 20 febbraio u.s., si rinvia alle considerazioni espresse nel documento del 9 febbraio nonché per la questione relativa al monte ore del turnista a quanto sopra espresso. Per quanto attiene gli altri argomenti si rappresenta che gli stessi saranno affrontati nella sede appropriata (CCNI o circolari dedicate).

In base alle osservazioni della O.S. FLP – anticipate alla delegazione datoriale in data 20 febbraio u.s. – riferite ad argomenti quali: la malattia insorta nel turno, il certificato di malattia in giorno festivo(osservazione già presentata in data 31 gennaio dalla O.S. USB e chiarita nel documento del 9 febbraio) si è provveduto, come anticipato nella riunione, ad emendare la circolare.
